

COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 119	OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.
Data 05-12-2022	311 DEL 30.12.2004 - AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERGNAGO (PV).

L'anno **duemilaventidue** il giorno **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero 3 componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 119 ASSESSORATO PROPONENTE: BILANCIO/PERSONALE ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004 - AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERGNAGO (PV).

La Giunta Comunale si è riunita osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro da ogni partecipante e munendosi dei dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

il Comune di Cergnago (PV), con nota acquisita al Protocollo di questo Comune in data 02.12.2022 al n. 8010, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzazione del dipendente del Comune di Parona, Sig. Rolandi Giuseppe, cat. C4, profilo professionale: Agente di P.L., per svolgere attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per n. 6 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Parona, a far tempo dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023;

RICHIAMATI:

- a) l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- b) l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- c) Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da

- quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- d) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.:
- e) il divieto di cumulo di impieghi pubblici previsto dall'art. 65 del DPR n. 3 del 1957, in quanto richiamato in applicazione dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in cui si dispone che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, fatte salve le eventuali eccezioni stabilite da leggi speciali e che l'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente;
- f) il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non è da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- g) le deliberazioni n. 17/2008 Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 3 e n. 23 del 2009, Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente del comune di provenienza;

DATO ATTO che:

- il dipendente interessato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di cui sopra;
- la titolarità del rapporto organico è conservata preso il Comune di Parona a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;

VISTI:

- 1'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali;

RITENUTO opportuno concedere l'autorizzazione, dando atto che:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra 1'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista con decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
- il compenso da corrispondere sarà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali e sarà a carico del Comune di Cergnago (PV);

RICONOSCIUTA la propria competenza e ritenuto di potersi esprimere positivamente nell'ottica del principio di collaborazione tra istituzioni pubbliche;

VISTI:

- la normativa in materia di personale degli enti locali;
- i C.C.N.L. vigenti per il personale non dirigente Regioni Autonomie Locali;
- il CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;

- il T.U.E.L.;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 131 del 07.11.2018 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la normativa in materia;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di mettere in condizione entrambi gli enti di adottare le opportune determinazioni sul personale di cui trattasi;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere della Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli.

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- 2) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, il dipendente Sig. Giuseppe ROLANDI, Agente di P.L., inquadrato contrattualmente Cat. C posiz. Economica C4, a prestare attività lavorativa, al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Parona, ente di appartenenza, presso il Comune di Cergnago (PV), ente utilizzatore, per n. 6 ore settimanali, a far tempo dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023;
- 3) DI DARE ATTO che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata dal dipendente sarà a carico del Comune di Cergnago (PV) il quale provvederà al pagamento degli emolumenti, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali ed alla predisposizione del rendiconto analitico di quanto corrisposto;
- 4) DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, data l'urgenza per le motivazioni di cui sopra, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 05-12-2022 Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 05-12-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Marco Lorena

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI	PUBBLICAZIONE			
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorno consecutivi dal 14-12-2022 al 29-12-2022				
Addì 14-12-2022				
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio			
La presente deliberazione è copia conforme all'o	riginale.			
Addì 14-12-2022				
	IL SEGRETARIO COMUNALE Visco Dott. Maurizio Gianlucio			
DICHIARAZIONE D	DI ESECUTIVITA'			
La presente deliberazione:				
Comunicata ai capigruppo consil	liari il 14-12-2022 ai sensi dell'art. 125 del			

 \boxtimes

E' esecutiva il 24-12-2022 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

 \boxtimes Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio